DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI AI CONDANNATI PER IL DELITTO DI CUI ALL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE

Art. 1

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

Versione in vigore dal 20 marzo 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
Estremi	Legge 23 febbraio 2015, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/divieto-di-concessione-dei-benefici-ai-condannati-per-il-delitto-di/art-1-divieto-di-concessione-dei-benefici-ai-condannati-per-il-delitto-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it